

AZIENDA SCUOLA

L'intesa è ancora ferma all'Economia. Intanto, la Spendingreview ha rivisto le regole

Utilizzazioni, contratto in bilico

Il Miur però si porta avanti e fissa le date delle domande

di Carlo Forte



L'iter di approvazione del contratto sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie segna il passo. E il ministero anticipa i tempi, trasmettendo agli uffici periferici i moduli di domanda e fissando i termini per la presentazione delle istanze. Anche se non c'è ancora l'ok degli organi di controllo.

Ecco le date. Il 25 luglio è il termine per il personale docente della scuola del primo ciclo; il 4 agosto quello personale docente ed educativo della scuola secondaria di II grado e dei docenti di religione. Infine, il 23 agosto è il termine ultimo per la presentazione delle domande del personale Ata. L'amministrazione ha spiegato che le istanze dovranno essere presentate utilizzando i modelli del decorso anno scolastico 2011/12, con la sola

variazione dell'anno di riferimento (2012/2013). Fin qui nulla quaestio. Se non fosse per il fatto che i termini e i moduli ci sono, ma mancano le regole per compilarli. E non è nemmeno possibile fare riferimento alla cosiddetta ultrattività del contratto dell'anno scorso. Perché il contratto non c'è. L'amministrazione, infatti, dovette procedere con ordinanza, perché i sindacati rifiutarono di recepire nell'accordo i rilievi della funzione pubblica. Rilievi che riguardavano essenzialmente le disposizioni sull'assegnazione del personale ai plessi e alle sezioni staccate. E non si può fare riferimento nemmeno all'ordinanza dell'anno scorso. Che è un provvedimento provvisorio e, dunque, non ha carattere permanente. In più c'è il problema dell'entrata in vigore delle regole sul trattamento dei docenti in esubero, introdotte dall'art.14, comma 17, del decreto legge 95/2012. Che dispiega effetti già dal 7 luglio. Disposizioni che, peraltro, ricalcano in gran parte le regole contenute nei contratti degli ultimi anni e anche nell'ultima ordinanza. Ma che taluni uffici periferici hanno ommesso di applicare. Si pensi alla norma che prevede la ricollocazione dei docenti soprannumerari in esubero secondo il titolo di studio e a prescindere dal possesso dell'abilitazione specifica. Norma contenuta nell'ordinanza dell'anno scorso e nei contratti degli ultimi 7 anni. Peraltro indicata, anno per anno, in tutti i provvedimenti, nello stesso articolo, con lo stesso comma e la medesima lettera: art. 2, comma 3 lettera c). Dunque, niente di nuovo. Salvo il fatto che il legislatore è dovuto intervenire con un decreto legge a distanza di tanti anni dal suo ingresso nell'ordinamento. E ciò induce a ritenere che non sia stata quasi mai applicata. In caso contrario non ci sarebbe stato bisogno di ribadirla con una norma cogente e imperativa. Quanto al ritardo sulla tabella di marcia, esso è dipeso anche dal fatto che il dicastero di viale Trastevere ha trasmesso l'ipotesi di contratto sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie all'ufficio centrale del bilancio «per il rilascio della prevista certificazione» solo il 2 luglio. Mentre l'ipotesi di accordo è stata siglata l'8 giugno scorso. Dunque, a quasi un mese di distanza dalla firma, il testo negoziale non aveva ancora iniziato la fase di controllo vera e propria. E dopo le novità introdotte dal decreto legge 95, che prevede anche la messa a disposizione in ambito provinciale dei docenti incollocabili, è piuttosto improbabile che il ministero dell'economia e il dipartimento della funzione pubblica diano il loro placet senza avanzare rilievi. Ciò potrebbe ritardare ulteriormente l'iter negoziale. E quindi gli uffici scolastici potrebbero trovarsi ad operare senza disposizioni certe. Oltre tutto, i moduli di domanda, essendo identici a quelli dell'anno scorso, non sono predisposti per consentire agli interessati di avvalersi dei diritti previsti dalla nuova disciplina dei trattamenti degli esuberanti. Come, per esempio, il possesso di un titolo da dove si evinca che l'interessato abbia frequentato un corso di formazione per il sostegno. Le nuove disposizioni, infatti, superano la precedente disciplina che prevedeva tassativamente il possesso del titolo di specializzazione.